

Il presidente

A mezzo posta elettronica

Prot. 006-2017

Roma, 22 febbraio '17

Spett.le

Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi - DAGL

Presidenza del Consiglio dei Ministri

ROMA

1

Oggetto: Consultazione sul provvedimento correttivo al "Codice dei contratti pubblici" - Osservazioni

L'Unione Nazionale Avvocati Amministrativisti (UNAA) con sede in Roma, Via Giovanni Amendola 46/6, riconosciuta dal CNF come Associazione specialistica maggiormente rappresentativa, intende sottoporre alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le proposte di modifica ed integrazione del D.lgs. N. 50/2016, il cui correttivo è stato recentemente posto in consultazione, qui di seguito illustrate.

Tali modifiche e integrazioni consistono:

- 1) nell'estensione dello *stand still*, disciplinato dall'art. 32, comma 11 del D.lgs n. 50/2016, alle nuove impugnazioni delle ammissioni e/o esclusioni disciplinate dall'art. 120, 2° comma bis del c.p.a., introdotto dall'art. 204 del Dlgs. n. 50/2016;

- 2) nella conseguente abrogazione dell'art. 95, 15° comma del Dlgs. n. 50/2016, trattandosi di norma che vanifica quanto disposto dall'art. 120, 2° comma bis del c.p.a.;
- 3) nella previsione della possibilità di proporre motivi aggiunti avverso l'atto di aggiudicazione nell'ambito di un ricorso principale già proposto avverso un atto di ammissione e/o esclusione da una gara;
- 4) nell'estensione del rito speciale "ordinario" degli appalti disciplinato dall'art. 120, 6° comma c.p.a. nel caso di contestuale impugnazione degli atti di ammissione e/o esclusione, (soggetti al cosiddetto rito specialissimo dell'art. 120, 6° comma bis c.p.a.) e della conseguente aggiudicazione (soggetta al rito speciale "ordinario" di cui all'art. 120, 6° comma bis c.p.a.);
- 5) introduzione di una disciplina sull'accesso agli atti (ora assente) per le impugnazioni delle ammissioni e/o esclusioni disciplinate dall'art. 120, 2° comma bis del c.p.a.;
- 6) modifica dell'art. 80, 1° comma del Dlgs. N. 50/2016 laddove è previsto che costituiscono causa di esclusione dalla gara le condanne penali definitive, eccetto che per la sentenza di applicazione della pena su richiesta, ancorchè essa sia pacificamente ricorribile per cassazione;
- 7) precisazione che i gli incarichi legali esclusi dall'applicazione del codice in virtù di quanto previsto dall'art. 17, lett. d), non sono altresì soggetti alle disposizioni contenute nell'art. 4 del Dlgs. N. 50/2016, trattandosi di incarichi che non rientrano nella definizione di contratti pubblici ai sensi dell'art. 3, 1° comma lett. dd).

In relazione alle considerazioni di cui sopra, si formulano le seguenti proposte:

Con riguardo alla proposta n. 1

Aggiungere il seguente periodo alla fine del comma 2 bis dell'art. 120 c.p.a., inserito dall'art. 204, 1° comma lett. b *"Si applica a tali giudizi l'effetto sospensivo previsto*

dall'art. 32, comma 11 del Dlgs. 18 aprile 2016 n. 50 con decorrenza dalla notifica del ricorso anche se con il ricorso medesimo non è stata proposta istanza cautelare. L'effetto sospensivo perdura fino alla definizione del giudizio ai sensi del successivo comma 6 bis".

Con riguardo alla proposta n. 2

L'art. 95, 15° comma è abrogato.

Con riguardo alla proposta n. 3

E' abrogato il primo periodo dell'art. 120, comma 7, c.p.a., introdotto dall'art. 204, 1° comma lett. e) laddove dispone *"ad eccezione dei casi previsti al comma 2 bis"*.

Con riguardo alla proposta n. 4

Dopo il comma 6 bis dell'art. 120 c.p.a., introdotto dall'art. 204, 1° comma lett. d), è inserito il seguente *"6 ter. Nel caso di impugnazione dell'aggiudicazione prima della definizione del ricorso contro il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa, al giudizio si applicherà non più il rito di cui al comma 6 bis ma quello previsto dal comma 6"*.

Con riguardo alla proposta n. 5

In relazione all'istanza di accesso, aggiungere alla fine del comma 3 dell'art. 76, il seguente periodo *"L'accesso a tali atti è consentito ai concorrenti entro un termine di 20 giorni mediante visione ed estrazione di copia, senza necessità di apposita istanza scritta e provvedimento di ammissione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 53"*.

Con riguardo alla proposta n. 6

All'art. 80, comma 1, dopo la parola *"sentenza"* e prima delle parole *"di applicazione della pena su richiesta"* va aggiunto *"definitiva"* (*"costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o*

*sentenza **definitiva** di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:....").*

Con riguardo alla proposta n. 7

Aggiungere le seguenti parole alla fine dell'art. 3, lett. dd) "*con esclusione degli incarichi di natura giudiziale o ad essa assimilabili*".